

fetto, oltre le loro indennizzazioni, le annue rispettive somme seguenti, cioè:

Ai Prefetti d'Olona, Reno, e Mella	
per ciascheduno	Lir. 65,000.
Agli altri Prefetti, escluso quello dell'Adda,	
per ciascheduno	„ 50,000.
A quello dell'Adda	„ 30,000.
A ciaschedun Vice Prefetto	„ 4,000.

La sola indennizzazione dei Segretarj Generali di Prefettura sta a carico del Tesoro pubblico, e non è compresa nelle somme sovraindicate.

56. Le somme pagate in quest'anno ai Prefetti per i titoli indicati vengono proporzionalmente, ed a rata di tempo dedotte dall'annua somma come sopra fissata.

57. I Prefetti, e Vice-Prefetti continueranno a godere gratuitamente l'alloggio che abbiano nelle case Nazionali, o Comunali.

58. I Mobili che si trovano nelle case di residenza delle Amministrazioni dipartimentali potranno essere riuniti alla Prefettura col solo obbligo al Prefetto di mantenerli.

I Ministri dell'Interno, e delle Finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Milano 8 Giugno 1805.

NAPOLEONE.

Per l'Imperatore, e Re  
Il Consigliere Segretario di Stato  
L. Vaccari.